

**ART. 25 - FERIE**

1. Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:

- a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
  - 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
  - 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
- b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
  - 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
  - 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.

Per l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori.

Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ove le esigenze produttive lo consentano, le aziende potranno disporre assenze collettive obbligatorie:

- a) per il personale mobile cui si applica il punto 2 dell'art. 22 del presente CCNL, per un massimo di 6 giornate lavorative annue, utilizzando a tali fini oltre alle giornate di ferie di cui al precedente punto 1 anche le 4 giornate di ex festività sopresse di cui al punto 4 dell'art. 24 del CCNL AF;
- b) per il restante personale cui si applica il punto 1 dell'art. 22 del presente CCNL, per un massimo di 8 giornate lavorative annue, utilizzando a tali fini oltre alle giornate di ferie di cui al precedente punto 1 anche le 4 giornate di ex festività sopresse di cui al punto 4 dell'art. 24 del CCNL AF.

Nel corso dell'anno i periodi di assenze obbligatorie di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere disposti dall'azienda al massimo in 3 distinti periodi, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima.

4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell'anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.

5. Le ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.

6. *Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), o) del punto 1.2 dell'art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.*

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell'anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.

8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.

9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell'art. 22 sopracitato.

Per tali lavoratori, ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.